**7) Visto per “lavoro autonomo” (VSU o VN)**

- Visto di tipo: "C" o "D"

- Durata: fino a 90 gg. (tipo "C") - da 91 a 365 gg. (tipo "D")

- Ingressi: 1, 2 o multipli

- Tempo massimo di trattazione: 120 gg.

- Diniego con provvedimento motivato: modello uniforme Schengen / modello nazionale

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Decreto Lgs. 286/1998, artt. 3, 5, 21, 26 e 27;

- DPR 394/1999, artt. 29, 39 e 40;

- Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 7;

- I Decreti sui flussi per lavoro non stagionale pubblicati a cadenza annuale.

**PREMESSA.**

L’immigrazione in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro, sia per breve soggiorno [VSU in deroga ai sensi dell’art. 4 (3) del Reg. (CE) 539/2001)] sia per lungo soggiorno (VN), è regolata dal Testo Unico sull’immigrazione secondo il **principio della programmazione dei flussi**, salvo le eccezioni previste dagli articoli 27 e 27 quater. Il principale strumento di gestione dei flussi è il **decreto sui flussi** previsto dall’art. 3, comma 4 del Testo Unico, nel quale viene stabilito il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro, inclusi gli ingressi per attività di lavoro autonomo. Assumono quindi particolare rilevanza la quota e le categorie definite nel decreto flussi. Le **eccezioni per il lavoro autonomo**, con ingressi fuori quota, sono riferite alle **categorie previste dall’art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d**, del Decreto Lgs. 286/1998.

Nel rilasciare il visto richiesto, previa verifica dei requisiti e delle condizioni previsti, va contestualmente consegnata al richiedente la certificazione dell’esistenza dei requisiti per il visto di lavoro autonomo. Il rilascio del visto deve essere comunicato alla competente Direzione territoriale del lavoro, Servizi ispezioni del lavoro, per le eventuali verifiche di competenza.

Istruzioni operative dettagliate per l’applicazione di questa tipologia di visto, e sui requisiti e le condizioni per il suo rilascio, sono state inviate alle Sedi con il messaggio n. 21552 del 3 febbraio 2015, che contiene un efficace **Compendio** sulla normativa e sulle varie casistiche.

**A. INGRESSI NELL’AMBITO DELLE QUOTE FISSATE DAL DECRETO FLUSSI**

**REQUISITI E CONDIZIONI:**

 **Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi**, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;

 **Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività lavorativa**, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, **rilasciata dalla CCIAA** (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma **o dai competenti ordini professionali**. Il reddito può considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovrà comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. L’importo non può essere inferiore al triplo dell’assegno sociale annuo. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;

 **Nulla osta della Questura** competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;

 **Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa**;

 **Dimostrazione di un reddito annuo**, proveniente da fonti lecite, **di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

**OSSERVAZIONI:**

 Gli ingressi per **lavoro autonomo nell’ambito delle quote** sono ammessi **solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie**, indicate nel decreto flussi vigente (attualmente il DCPM del 16.10.2012, art. 2):

a) **imprenditori** che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;

b) **liberi professionisti** riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;

c) **figure societarie di società non cooperative**, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso;

d) **artisti di chiara fama** internazionale **o di alta qualificazione professionale**, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

e) cittadini stranieri per la costituzione di **imprese “start-up innovative”** ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per la categoria degli **imprenditori** il visto può essere rilasciato solo se l’attività prevista è di **interesse per l’economia italiana**. Il DPCM del 14 dicembre 2015, identifica i parametri di riferimento certi per la determinazione “dell’interesse per l’economia nazionale”. Il richiedente il visto, intenzionato ad avviare in Italia una attività imprenditoriale, dovrà sottoporre ed illustrare il proprio “*business plan*”, dimostrando di disporre, per i propri progetti di investimento, di risorse proprie, provenienti da fonti lecite, non inferiori a 500.000Euro. L’altro requisito è costituito dalla prospettiva, sulla base del piano di investimento, della creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro. E’ evidente come quest’ultima condizione sia strettamente connessa alla prima, in quanto è presumibile che un piano di investimento, con risorse certe e documentate, della predetta entità sia destinato a creare ulteriori posti di lavoro nel nostro Paese.

 La categoria dei **liberi professionisti** è circoscritta esclusivamente a quelli “riconducibili a **professioni vigilate**, oppure **non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla PA**”. Sul sito del Ministero della Giustizia è disponibile sia l’elenco delle “associazioni delle professioni non regolamentate”, considerate rappresentative sulla base dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 3 del Decreto Lgs. 206/2007, sia l’elenco delle “professioni vigilate”, dotate di un ordine o un collegio ed un albo professionale. Per l’elenco delle **professioni sanitarie** si rimanda al sito del Ministero della Salute. Per le **professioni sanitarie**, l’ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato è, in ogni caso, condizionato al preventivo **riconoscimento del titolo di studio** da parte del Ministero della Salute.

 Ai cittadini stranieri di alta qualificazione professionale che non rientrano nelle due categorie sopra menzionate non potrà essere rilasciato un visto per lavoro autonomo. In presenza dei requisiti previsti per ottenere una “Blue Card”, essi potranno richiedere un visto per lavoro subordinato “fuori quota” (v. visto per Lavoro subordinato).

 Le **figure societarie di società non cooperative sono esclusivamente quelle** indicate nel Decreto Interministeriale 850/2011, **riferite a** società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni: **presidente**, **membro del Consiglio di amministrazione**, **amministratore delegato** e **revisore dei conti**. In tali casi **non è richiesta** l’**attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie**, sostituita dalla seguente documentazione:

- **certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese**;

- copia di una formale **dichiarazione** del rappresentante legale della società **alla Direzione territoriale del lavoro** che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.